

ASSOCIAZIONE GRUPPO BANDISTICO MOLINELLESE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria – Martedì 14 luglio 2020 ore 21

Oggi, martedì 14 luglio, alle ore 21,00 presso la sede operativa dell'associazione, a Molinella, in Via Del Lavoro, n. 8, espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento sulla Riforma del Terzo Settore
2. modifica dello statuto;
3. rinnovo del Consiglio Direttivo;
4. comunicazioni varie ed eventuali.

Il Presidente dell'Associazione rileva che

- 1) la riunione è stata regolarmente convocata in prima convocazione Martedì 7 luglio ma che in presenza dei soli soci Montanari Matteo e Brunelli Luca, il Presidente l'ha dichiarata non validamente costituita rinviando, come da convocazione, all'incontro odierno;
- 2) sono presenti complessivamente n. 24 soci di cui n. 3 minorenni (di cui n.1 accompagnato dal genitore), i quali sono chiamati a firmare lo statuto allegato al presente verbale come parte integrante di tale delibera qualora l'Assemblea deliberi di adottare la sua nuova versione.

L'Assemblea, ai sensi dello statuto, è pertanto regolarmente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare. È infatti presente oltre un terzo del corpo sociale su un totale di n.26 soci.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Montanari Matteo, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Bernardoni Silvia.

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene il Presidente dell'associazione per chiarire che l'assemblea è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale. In particolare, evidenzia che

- 1) l'associazione è iscritta nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale giusto provvedimento adottato dalla Regione Emilia-Romagna n° 18364 del 18/11/2016;
- 2) l'associazione può mantenere tale qualifica in quanto:
 - è una associazione senza scopo di lucro;
 - è una associazione che opera per soddisfare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - realizza attività che sono considerate dal Legislatore come di interesse generale, quali:
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale promosse attraverso attività didattica musicale e organizzazione di concerti bandistici anche in collaborazione con Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore e genericamente Enti senza scopo di lucro;
 - b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale, con lo specifico obiettivo di promuovere la cultura musicale, favorendo anche scambi internazionali tra bande musicali, ma anche di valorizzare il bene relazionale tra i propri soci e relativi famigliari attraverso la partecipazione a tali attività;
 - c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale promosse da altri Enti

del Terzo Settore o da Pubbliche Amministrazioni o comunque da soggetti senza scopo di lucro in particolare attraverso l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative di promozione della cultura musicale e attraverso l'assegnazione di borse di studio musicali;

- presenta un numero di soci pari a 26 e quindi in numero superiore al minimo di sette richiesti dalla Legge;
- opera prevalentemente con l'apporto gratuito dei soci e con un ruolo determinante di alcuni volontari che operano in via continuativa e che in futuro saranno da iscrivere in apposito registro.

Chiarisce inoltre il Presidente che si procederà ad adottare il nuovo statuto con Assemblea straordinaria, senza poter beneficiare della semplificazione concessa dall'articolo 101 del Codice del Terzo Settore, in quanto il Consiglio Direttivo intende proporre modifiche statutarie ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate dal Codice come obbligatorie e come derogabili.

In particolare, il Presidente propone di adottare le seguenti modifiche:

- 1) denominazione dell'associazione da "Gruppo Bandistico Molinellese" a "Banda Filarmonica Città di Molinella APS". La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità;
- 2) sede legale: propone di passare da Via Mazzini, 2 a Via del Lavoro, 8 (attuale sede operativa). La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità. Il Presidente evidenzia che nello statuto sarà indicato solo il Comune in modo tale da poter modificare eventualmente la sede con semplice assemblea ordinaria ricordando però che di tale variazione deve essere in ogni caso data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri a cui l'associazione risulti iscritta;
- 3) incremento degli anni di durata del mandato elettorale dagli attuali tre a cinque anche per garantire ai componenti un tempo congruo per apprendere come gestire l'associazione. La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità;

oltre a quelle richieste dal Codice del Terzo Settore come obbligatorie o derogabili.

Si procede quindi all'esame dello statuto riformulato (Allegato A) in cui si evidenzia l'implementazione dei requisiti richiesti dalle seguenti fonti normative:

- 1) Codice civile;
- 2) Codice del Terzo settore ai fini della qualificazione come associazione di promozione sociale;
- 3) Articolo 4 del Decreto IVA per accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo.

Clausola statutaria	Riferimento	statuto
Denominazione sociale APS	35 CTS	1
Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	4, 21 CTS	2
Sede legale	21 CTS	1
Assenza di fini di lucro	21 CTS	1
Durata dell'ente se prevista	21 CTS	Non prevista
Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale ed indicazione (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018) delle azioni concrete con cui si realizzano	5 CTS	3

Indicazione dei destinatari delle attività	35 CTS	2
Esercizio attività diverse da quelle di interesse generale o individuazione dell'organismo preposto a deliberare in merito (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	6 CTS	5
Requisiti di ammissione con espressa esclusione di criteri discriminatori	21 CTS	6
Categorie di soci: necessità di uniformare lo statuto qualora non conforme ai vincoli del CTS (avere come soci un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale ed eventualmente avere tra i propri soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS, fatta eccezione per le APS che siano Enti di promozione sportiva)	35 CTS	6
Possibilità di associare altri ETS o senza scopo di lucro	35 CTS	No
Possibilità di prevedere che l'ammissione dei soci non avvenga a cura dell'Organo di amministrazione	23 CTS	No
Possibilità di prevedere un termine entro cui è necessario accogliere le domande di ammissione e quindi di derogare alla procedura di rigetto delle istanze di ammissione a socio prevista dal CTS (<i>"Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati"</i>) ma non prevedendo un termine più ampio (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	23 CTS	6
Necessità di conformare lo statuto all'obbligo di comunicare l'avvenuta ammissione del socio (vietato il silenzio assenso)	23 CTS	6
Possibilità di derogare alla procedura di impugnazione del rigetto della domanda di ammissione prevista dal CTS (<i>"Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione"</i>).	23 CTS	Non derogato
Assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa	35 CTS	6
Indicazione dei diritti e doveri dei soci	21 CTS	6/7
<i>Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa</i>	4 DPR IVA	6/7
<i>Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa</i>	4 DPR IVA	8
<i>Criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti;</i>	4 DPR IVA	6
Diritto del socio di accedere ai libri sociali e indicazione delle modalità di esercizio di tale diritto	15 CTS	6
Diritto di voto dei neo-associati	24 CTS	6
<i>L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salva diversa indicazione statutaria.</i>	Art. 24 cod.civ.	Non derogato

<i>Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione</i>		
<i>L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.</i>	Art. 24 cod.civ.	7
Apporto prevalente dei volontari	35 CTS	2
Disciplina dei volontari (necessario solo se lo statuto non è conforme al CTS)	17 CTS	Non necessario
Competenze assemblea	25 CTS	11
Sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti	4 DPR IVA	11
<i>Previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione</i>	4 DPR IVA	6
<i>Eleggibilità libera degli organi amministrativi</i>	4 DPR IVA	11
<i>Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie</i>	4 DPR IVA	9
<i>Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari</i>	4 DPR IVA	11
<i>Disciplina dell'istituto della delega (necessità di renderla conforme al CTS o possibilità di derogare rispetto alla previsione "ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento" ma nei limiti di quanto previsto dal CTS o negando il ricorso alla delega)</i>	24 CTS	6
<i>Possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, se espressamente contemplata in statuto</i>	24 CTS	Non introdotto
<i>Previsione che a ciascun associato sia riconosciuto un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.</i>	24 CTS	6
<i>Principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice civile</i>	4 DPR IVA	6
<i>Previsione che la nomina degli amministratori spetti all'assemblea</i>	26 CTS	11
<i>Previsione che le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.</i> <i>Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il quorum è modificabile purché sia in ogni caso un quorum qualificato)</i>	21 cod.civ.	12/13
<i>Previsione che la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.</i>	26 CTS	16 solo soci

Previsione che l'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.	26 CTS	Non introdotto
Eventuale necessità di adeguare lo statuto al potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni	26 CTS	Non necessario
Disciplina dell'Organo di controllo	30 CTS	17
Previsione (eventuale) che le funzioni di revisione legale siano affidate all'organo di controllo	30 CTS	Non introdotto
Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	31 CTS	Non introdotto
Destinazione del patrimonio	8 CTS	9
Divieto distribuzione utili	8 CTS	10
<i>Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge</i>	4 DPR IVA	10
Bilancio: individuazione degli organi competenti a realizzare gli adempimenti connessi	13 CTS	9
Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio	13 CTS	5
Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a realizzare gli adempimenti connessi	14 CTS	9
Disciplina delle modalità di scioglimento	21 CTS	18
<i>Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.</i>	27 cod.civ.	Non integrato
<i>Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato)</i>	21 cod.civ.	18
Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale	9, 21 CTS	18
<i>Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge</i>	4 DPR IVA	18
Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare trasformazioni, fusioni e scissioni	98 CTS	Facoltà prevista

Viene quindi data lettura dello statuto come da testo allegato come parte integrante del presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto.

Non intervenendo nessun altro, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto. L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene delegato ad espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

- 1) acquisizione del presente verbale e dell'allegato statuto in due esemplari con le firme in originale dei soci presenti da apporre in calce allo statuto;
- 2) registrazione del verbale e dello statuto con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. L'atto non sarà gravato da imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale, per il combinato disposto dell'articolo 82 del DLgs 117/2017 e dell'articolo 104 primo comma del DLgs 117/2017 che assicura l'applicazione dell'agevolazione a partire dal 1/1/2018;
- 3) aggiornamento dell'anagrafica tributaria dell'associazione, atteso che nella denominazione ora deve essere inclusa anche la natura di associazione di promozione sociale;
- 4) trasmissione del verbale, statuto e certificato di attribuzione del codice fiscale aggiornato alla Regione attraverso il canale telematico TESEO.

Interviene quindi il Presidente dell'Assemblea per aprire le **elezioni del Consiglio Direttivo** essendo scaduto il mandato elettorale.

Il Presidente ricorda che l'Organo amministrativo è formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri scelti tra gli associati e quindi chiede ai soci se ritengano o meno sufficiente questo numero di component per la gestione dell'associazione.

Interviene il Vicepresidente per dire che in base alla sua esperienza tre soci possono gestire in modo efficace l'amministrazione dell'associazione. Il Presidente dell'Assemblea propone quindi ai soci di deliberare in merito al mantenimento dell'attuale numero di component il Consiglio Direttivo. La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Chiede quindi il Presidente chi dei soci si rende disponibile ad assolvere alla funzione di scrutatore. Si candidano i soci Sig.ra Bonvicini Livia e Sig. Gulinelli Stefano a cui viene quindi affidato l'incarico.

Il Presidente dell'assemblea ricorda che:

- la carica elettiva è gratuita e che
- il mandato sarà di cinque anni in virtù della modifica statutaria apportata.

Comunica quindi che hanno presentato la propria candidatura i seguenti soci in regola con il versamento del contributo associativo annuale:

- 1) Montanari Matteo
- 2) Brunelli Luca
- 3) Bernardoni Silvia

e chiede ai soci presenti, tra i maggiorenni, se altri intendono presentare la propria candidatura.

Non essendoci altre candidature si richiede ai soci maggiorenni di votare per alzata di mano.

Si rilevano n. 21 voti favorevoli e n. 1 socio astenuto. I candidati sopra indicati vengono pertanto eletti e firmano il presente atto per accettazione della carica.

[Three handwritten signatures]

Il Consiglio Direttivo viene convocato a chiusura dell'Assemblea per procedere all'elezione del Presidente e delle altre cariche elettive. Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 22 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature of the Secretary]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature of the President]

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 28/7/2020 Serie 3 al N 2505/33

Pagato € 200,00

(Euro) DUECENTO / 00

28 LUG. 2020



Il Funzionario
Eduardo Di Gennaro

Statuto dell'Associazione Banda Filarmonica Città di Molinella APS

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ART.1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dall' art. 36 e seguenti del Codice Civile e da quanto è previsto dal Codice del Terzo Settore, è costituita, con sede in Molinella, un'associazione senza scopo di lucro denominata "Banda Filarmonica Città di Molinella associazione di promozione sociale", in breve "Banda Filarmonica Città di Molinella APS".

ART. 2 - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, intende valorizzare l'associazionismo e il volontariato come espressione di impegno sociale ed opera per fini di natura civica, solidaristica e di utilità sociale attraverso la realizzazione di attività di interesse generale, definite nel successivo articolo, dirette ai propri soci, relativi famigliari e terzi e realizzate prevalentemente con l'apporto gratuito dei soci.

ART. 3 - L'associazione nell'ambito della tradizione bandistica si propone di realizzare le seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale promosse attraverso attività didattica musicale e organizzazione di concerti bandistici anche in collaborazione con Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore e genericamente Enti senza scopo di lucro;
- b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale, con lo specifico obiettivo di promuovere la cultura musicale, favorendo anche scambi internazionali tra bande musicali, ma anche di valorizzare il bene relazionale tra i propri soci e relativi famigliari attraverso la partecipazione a tali attività;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale promosse da altri Enti del Terzo Settore o



da Pubbliche Amministrazioni o comunque da soggetti senza scopo di lucro in particolare attraverso l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative di promozione della cultura musicale e attraverso l'assegnazione di borse di studio musicali.

ART. 4 - L'associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

ART. 5 - L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti in cui queste si qualificano come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e quindi nel rispetto dei vincoli di Legge. Tali attività vengono deliberate dall'Organo amministrativo nel rispetto delle linee guida fornite dall'Assemblea dei soci e la natura secondaria e strumentale di tali attività dovrà risultare nei documenti di bilancio.

SOCI

ART. 6 – Il numero di soci è illimitato. Possono aderire all'associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà, essendo esclusa qualsivoglia forma di discriminazione sia nell'accesso all'associazione che nella vita associativa. Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, Organo amministrativo, il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima, comunicando, anche verbalmente, al diretto interessato l'avvenuta iscrizione.

A garanzia della democraticità dell'associazione i soci partecipano attivamente alle iniziative indette, frequentano le strutture sociali, possono accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo ed hanno pieno diritto di voto, dalla data di ammissione se non successiva alla convocazione assembleare, particolarmente per:

- l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti,
- la nomina degli organi direttivi,
- l'approvazione dei bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi ed eventualmente del bilancio sociale.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci e associati maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo. I soci minorenni sono rappresentati dal

genitore che ha sottoscritto la relativa domanda di ammissione: al genitore spetta il diritto di parola ed il diritto di voto, ivi incluso l'elettorato attivo ma non l'elettorato passivo a meno che non abbia acquisito la qualifica di socio direttamente.

Ogni socio può esprimere un solo voto. È ammesso il voto per delega con un massimo di tre deleghe per socio non amministratore.

ART. 7 – I soci sono tenuti:

- al pagamento della tessera, delle quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti fissati dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto sopra indicato o per danni morali all'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona la quale può chiedere che la decisione sia rimessa all'assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 8 – La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e contributi di aderenti e terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni di modico valore e da proventi derivanti da attività sociali. Finché dura l'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione.

ART. 9 – L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio o rendiconto è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo nel rispetto degli schemi di bilancio adottati dal Legislatore ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Qualora l'Associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere un apposito e separato rendiconto anche a mezzo di una relazione illustrativa.

L'Assemblea che approva il bilancio o rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità istituzionali dell'organizzazione

in quanto il patrimonio associativo è vincolato al perseguimento delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promosse. Nei casi previsti dalla Legge o quando l'associazione lo ritenga opportuno, la stessa curerà la redazione del bilancio sociale che sarà sottoposto all'adozione da parte dell'Assemblea unitamente al bilancio di esercizio.

ART. 10 – È assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili fra soci, anche in modo indiretto.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA, CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

ART. 11 – L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all' anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea esercita le seguenti funzioni:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza in qualità di organo sovrano.

L'Assemblea deve essere convocata, anche in forma straordinaria, mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno 20 giorni prima dalla data fissata per la prima convocazione ovvero con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Inoltre, l'assemblea può essere anche convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del C.C. e quando vi sia necessità.

Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

ART. 12 – L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 13 – L'Assemblea in forma straordinaria, richiesta, tra l'altro, per la modifica dello Statuto dell'associazione, ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei Soci. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo del corpo sociale. Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di tre quindi degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria convocata per effettuare operazioni straordinarie di fusione, scissione, trasformazione e scioglimento, nonché devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, viene effettuata con la maggioranza indicata all'art. 18 dello statuto.

ART. 14 – L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario.

ART. 15 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri scelti tra gli associati. I Consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a cinque anni e sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- nominare il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente;
- deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci o sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'associazione;

- promuovere l'attività culturale, ricreativa e sociale dell'associazione in conformità ai principi contemplati dall' Art. 2 e 3 del presente statuto;
- riunirsi ogni qualvolta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione;
- redigere per tempo il bilancio per cassa o per competenza a seconda dei volumi di entrate;
- provvedere all'iscrizione dell'Associazione agli specifici Albi o aderire ad altre associazioni con finalità simili, sia locali, che regionali e nazionali.

ART. 16 – Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Ha inoltre, se non delega a sua volta persona diversa, la rappresentanza nei seguenti obblighi:

- la responsabilità della conservazione dei dati in materia di privacy;
- la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- la possibilità di nominare professionisti o avvocati per le questioni di carattere legale e in propria difesa a spese dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vicepresidente o ad un Consigliere all' uopo delegato.

ART. 17 – L'Assemblea può nominare un organo di controllo, anche monocratico, a cui affidare le funzioni previste dal Codice del Terzo Settore oltre a compiti di giustizia interna e per vigilare sul rispetto della democraticità della struttura.

SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

ART. 18 - In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall' assemblea, sentito l'organismo di controllo, ad altro Ente del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali che Regionali.



I soci

Franco Luciani

Luigi Berini

Luigi R.

Franco Mast

Luigi Tardini

Gianfranco Enari

Salvatore

It. PM

Jos. Maria Michelangelo

Mario D'Amico

Art. S.

Vito Alb. D. Cistone

Soph. Tanno (A. Cistone, madre)

Matteo Jolani

Francesco Corpi

Silvia D'Amico

Enrico D'Amico

Rodolfo

Clione Ghetti

Giuseppe D'Amico

Galea Ber

Stella Cesare

Luigi Bonfanti

Attilio Attenuoni

